

Accordo tedesco-danese

Bonn, 29 marzo 1955

Dichiarazione del Governo della Repubblica Federale di Germania

Desiderando promuovere la convivenza pacifica della popolazione che vive su ambo i lati della frontiera tedesco-danese e quindi anche il generale sviluppo dei rapporti d'amicizia fra la Repubblica Federale di Germania e il Regno di Danimarca

e

ricordando che la Repubblica Federale di Germania quale Stato firmatario della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo si è assunta l'obbligo di diritto internazionale di non discriminare le minoranze nazionali (articolo 14),

il Governo della Repubblica Federale di Germania in base ai principi sanciti anche dalla Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania a cui ha fatto riferimento il Governo del Land Schleswig-Holstein nella sua Dichiarazione del 26 settembre 1949, dichiara quanto segue:

I

Gli appartenenti alla minoranza godono, alla pari di tutti i cittadini dei diritti garantiti dalla Costituzione della Repubblica Federale di Germania del 23 maggio 1949. Nel rispetto della Costituzione essi godono in particolare dei seguenti diritti sanciti dalla Legge Fondamentale:

- 1) diritto all'inviolabilità della libertà personale,
- 2) uguaglianza di fronte alla legge,
- 3) libertà di fede e di coscienza,
- 4) il diritto alla libera manifestazione di pensiero e la libertà di stampa,
- 5) libertà di riunione e di associazione,
- 6) diritto di scegliere liberamente la professione e il luogo di lavoro,
- 7) inviolabilità del domicilio,
- 8) diritto di fondare liberamente partiti politici,
- 9) parità di accesso ad ogni pubblico ufficio in base alle proprie attitudini, qualificazioni e specializzazioni; per quanto riguarda i funzionari, i dipendenti e i lavoratori del pubblico impiego, non deve essere fatta alcuna distinzione fra gli appartenenti alla minoranza danese e gli altri cittadini,
- 10) diritto ad elezioni a suffragio universale diretto; il voto è libero, uguale e segreto e riguarda anche le elezioni comunali e provinciali,
- 11) diritto di adire l'autorità giudiziaria in caso di violazione di diritti da parte del potere pubblico,
- 12) diritto ad un eguale trattamento per cui nessuno può essere svantaggiato o favorito per la sua origine, la sua lingua, la sua provenienza o per le sue opinioni politiche.

II

Al fine di dare attuazione a questi principi giuridici si stabilisce quanto segue:

- 1) ognuno è libero di dichiarare la propria appartenenza alla nazionalità e alla cultura danese: tale dichiarazione non può essere contestata né verificata d'ufficio;

- 2) gli appartenenti alla minoranza danese e le loro organizzazioni non saranno ostacolati nell'uso orale e scritto della lingua da loro scelta.
L'uso della lingua danese nei rapporti con gli organi giurisdizionali ed amministrativi è regolato dalle relative norme di legge;
- 3) per quanto riguarda sovvenzioni ed altri contributi pubblici concessi a discrezione, agli appartenenti alla minoranza danese deve essere riservato lo stesso trattamento di quello previsto per gli altri cittadini;
- 4) viene riconosciuto il particolare interesse della minoranza danese a coltivare i propri legami religiosi, culturali e professionali con la Danimarca.

III

Il Governo federale rende noto che ha ricevuto dal Governo del Land Schleswig-Holstein la seguente comunicazione:

- 1) Poiché in base alla legislazione comunale si applica il sistema elettorale proporzionale per la nomina di commissioni in seno agli organi rappresentativi comunali, i rappresentanti della minoranza danese vengono coinvolti nei lavori delle commissioni proporzionalmente al loro numero,
- 2) il Governo del Land raccomanda che la minoranza danese venga tenuta in opportuna considerazione nell'ambito della normativa vigente in merito all'uso delle frequenze radiofoniche,
- 3) per avvisi pubblici si devono tenere nel dovuto conto i giornali della minoranza danese,
- 4) nel Land Schleswig-Holstein possono essere create, secondo le norme di legge, scuole di indirizzo generale ed università popolari (anche ad indirizzo specialistico) nonché scuole materne ad opera della minoranza danese. Nelle scuole in cui la lingua d'insegnamento è il danese, deve essere garantito un numero sufficiente di ore in lingua tedesca. Genitori e tutori possono decidere liberamente se far frequentare ai loro figli scuole nelle quali lingua d'insegnamento è il danese.

Dichiarazione del Governo danese

Desiderando promuovere la convivenza pacifica della popolazione che vive su ambo i lati della frontiera danese-tedesca e quindi anche il generale sviluppo dei rapporti d'amicizia fra il Regno di Danimarca e la Repubblica Federale di Germania

e

considerando l'articolo 14 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, in base al quale devono essere garantiti i diritti e le libertà riconosciuti da tale Convenzione senza alcuna discriminazione a causa dell'appartenenza ad una minoranza nazionale,
il Governo del Regno di Danimarca, sancendo i principi giuridici già vigenti per la minoranza tedesca - come risulta anche dalla Dichiarazione (la cosiddetta nota di Copenaghen) del 27 ottobre 1949, consegnata dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri danese Hans Hedtoft ai rappresentanti della minoranza tedesca nello Schleswig settentrionale - dichiara quanto segue:

I

In base al diritto danese - contenuto nella Costituzione del Regno di Danimarca del 5 giugno 1953 e in altra legislazione - ogni cittadino, e quindi anche ogni appartenente alla minoranza tedesca, indipendentemente dalla lingua usata dallo stesso, gode dei seguenti diritti e libertà:

- 1) diritto all'inviolabilità della libertà personale,

- 2) uguaglianza di fronte alla legge,
- 3) libertà di fede e di coscienza,
- 4) diritto alla libera manifestazione di pensiero e la libertà di stampa,
- 5) libertà di riunione e di associazione,
- 6) diritto di scegliere liberamente la professione e il luogo di lavoro,
- 7) inviolabilità del domicilio,
- 8) diritto di fondare liberamente partiti politici,
- 9) parità di accesso ad ogni pubblico ufficio in base alle proprie attitudini, qualificazioni e specializzazioni; per quanto riguarda i funzionari, i dipendenti e i lavoratori del pubblico impiego non deve essere fatta quindi alcuna distinzione fra gli appartenenti alla minoranza tedesca e gli altri cittadini,
- 10) diritto ad elezioni a suffragio universale diretto; il voto è libero, uguale e segreto e riguarda anche le elezioni comunali,
- 11) diritto di adire l'autorità giudiziaria in caso di violazione di diritti da parte del potere pubblico,
- 12) diritto ad un eguale trattamento per cui nessuno può essere svantaggiato o favorito per la sua origine, la sua lingua, la sua provenienza o per le sue opinioni politiche.

II

Al fine di dare attuazione a tali principi giuridici si stabilisce quanto segue:

- 1) ognuno è libero di dichiarare la propria appartenenza alla nazionalità e alla cultura tedesca: tale dichiarazione non può essere contestata né verificata d'ufficio;
- 2) gli appartenenti alla minoranza tedesca e le loro organizzazioni non saranno ostacolati nell'uso orale e scritto della lingua da scelta.
L'uso della lingua tedesca nei rapporti con gli organi giurisdizionali ed amministrativi è regolato dalle relative norme di legge;
- 3) in base al principio della libertà d'insegnamento vigente in Danimarca, possono essere istituite a norma di legge scuole di indirizzo generale, università popolari (anche di indirizzo specialistico) nonché scuole materne ad opera della minoranza tedesca;
- 4) poiché in base alla legislazione comunale si applica il sistema elettorale proporzionale per la nomina di commissioni in seno agli organi rappresentativi comunali, i rappresentanti della minoranza tedesca, proporzionalmente alla consistenza del loro gruppo linguistico, vengono coinvolti nei lavori delle commissioni;
- 5) il Governo danese raccomanda che la minoranza tedesca venga tenuta in opportuna considerazione nell'ambito della normativa vigente in merito all'uso delle frequenze radiofoniche;
- 6) per quanto riguarda sovvenzioni ed altri contributi pubblici concessi a discrezione, agli appartenenti alla minoranza tedesca deve essere riservato lo stesso trattamento di quello previsto per gli altri cittadini;
- 7) per avvisi pubblici si devono tenere nel dovuto conto i giornali della minoranza tedesca;
- 8) viene riconosciuto il particolare interesse della minoranza tedesca a coltivare i propri legami religiosi, culturali e professionali con la Germania.